TI_GERICHTE 16.1997.89 vom 20. Oktober 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-10-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.89

FR: TI_GERICHTE 16.1997.89 du 20 octobre 1997

IT: TI_GERICHTE 16.1997.89 del 20 ottobre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.10.1997 16.1997.89

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00089 Lugano 20 ottobre 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 agosto 1997 presentato da _____ patr. dall'avv. _____ Contro la sentenza 12 agosto 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° luglio 1997 nei confronti di _____ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. _____ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 1'000.- oltre interessi, letti ed esaminati gli atti, considerato che con il presente tempestivo gravame _____ è insorta contro la sentenza 12 agosto 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con la quale è stata parzialmente accolta l'istanza da lei presentata nei confronti dell'ex marito _____ tendente ad ottenere il rigetto dell'opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 3'000.- oltre accessori a titolo di contributi alimentari arretrati; che la controparte non ha presentato osservazioni al ricorso; che con scritto 16 ottobre 1997 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo nel frattempo la controparte pagato l'importo posto in esecuzione; che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 351 cpv. 1 CPC); che per quanto riguarda la sede ricorsuale si giustifica di soprassedere dal prelievo di tasse e spese, compensate eventuali ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC) richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 agosto 1997 di _____ è stralciato dai ruoli . 2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.